

ANTIMAFIA: Processo amministrativo - Competenza - Atto introduttivo proposto contro l'interdittiva e la comunicazione di revoca del Rating di legalità dell'Agcm - Competenza del Tar territorialmente competente.

Cons. Stato, Sez. III, ord. 22 aprile 2022, n. 1890

In caso di impugnazione con l'atto introduttivo del giudizio della interdittiva antimafia e con atto di motivi aggiunti del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato recante la comunicazione di revoca del Rating di legalità ai sensi degli artt. 6, comma 4, e 7, comma 2, del Regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la controversia deve essere decisa dal Tar territorialmente competente e non dal Tar Lazio, funzionalmente competente a decidere sugli atti dell'Agcm, e ciò sia in forza dell'applicazione della regola posta dall'art. 13, comma 4-bis, c.p.a.; sia perché ricorre la stessa esigenza di evitare una pluralità di giudicati sulla legittimità del medesimo provvedimento prefettizio, già valorizzata dalla pronuncia dell'Adunanza Plenaria 7 novembre 2014, n. 29.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2022 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Considerato che l'appellante ha impugnato l'ordinanza del T.A.R. della Campania, sede di Napoli, che in accoglimento della domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti di primo grado ha sospeso l'efficacia del provvedimento dell'AGCM -OMISSIS-, recante la comunicazione di revoca del Rating di legalità ai sensi degli articoli 6, comma 4, e 7, comma 2, del Regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con delibera -OMISSIS- (adottato in conseguenza del provvedimento in data -OMISSIS- della Prefettura – U.T.G. di Caserta di diniego di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, impugnato con ricorso introduttivo);

Rilevato che, poiché il ricorso in appello contesta in primo luogo la competenza territoriale del T.A.R. Campania, appare preliminare rispetto a qualsiasi pronuncia sulla domanda cautelare la delibazione di tale mezzo, in forza del combinato disposto degli articoli 15, comma 2, e 62, comma 4, cod. proc. amm.;

Ritenuto in proposito che ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il motivo articolato dall'A.G.C.M. non appare assistito da apprezzabili profili di fondatezza, sia in forza dell'applicazione alla fattispecie dedotta della regola posta dall'art. 13, comma 4-*bis*, cod. proc. amm; sia perché, anche in considerazione della motivazione del provvedimento dell'Autorità e delle censure contro di essa rivolte con i motivi articolati nel primo ricorso per motivi aggiunti (nelle quali si deduce l'invalidità derivata di tale provvedimento per vizi che esso in tesi ripete dal provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo), ricorre la stessa esigenza di evitare una pluralità di giudicati sulla legittimità del medesimo provvedimento prefettizio, già valorizzata dalla pronuncia dell'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato -OMISSIS-, sicché appare legittima l'estensione - da parte del primo giudice - di tale indirizzo alla fattispecie dedotta, e la conseguente affermazione della necessità della prevalenza della competenza territoriale su quella funzionale.

Rilevato, quanto alle residue censure, che la parte appellata ha documentato in giudizio che il provvedimento oggetto della gravata pronuncia cautelare è stato sostituito da un nuovo provvedimento dell'A.G.C.M., a sua volta impugnato in primo grado con un secondo ricorso per motivi aggiunti;

Ritenuto che dal descritto quadro fattuale discende l'improcedibilità del gravame per difetto dell'interesse cautelare, dal momento che il rapporto è in atto retto da un nuovo provvedimento dell'Autorità avente il medesimo contenuto di quello sospeso, onde la domanda cautelare deve essere dichiarata improcedibile.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) rigetta in parte l'appello e in parte lo dichiara improcedibile, nei sensi di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla

Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Giovanni Tulumello

IL PRESIDENTE

Raffaele Greco

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.